

Disposizioni comuni

Divieto di fruibilità dei permessi in caso di ricovero a tempo pieno del familiare in situazione di handicap

Eccezioni

- In presenza di un certificato dei sanitari della struttura che attesti la necessità di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (v. circolare INPS n. 100 del 24.7.12)
- In caso di stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine del disabile, attestato da certificazione medica
- nel caso in cui il disabile debba effettuare delle visite al di fuori della struttura che la stessa non può garantire, previa apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate dal disabile (come da nota 13, prot. n. 25/I/0002602 del 20 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).

Cumulabilità dei permessi

A. Dipendente portatore di handicap che si trova nella duplice qualità di soggetto disabile e di familiare che assista un disabile

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con [parere n. 185 del 2003](#), ha ritenuto possibile la cumulabilità dei permessi retribuiti, previsti dal comma 3 e 6 dell'art. 33 della legge 104/1992, per il dipendente portatore di handicap che si trova nella duplice qualità di soggetto disabile e di familiare che assista un disabile. Resta inteso che il dipendente portatore di handicap debba effettivamente trovarsi nella condizione di soddisfare specifiche esigenze assistenziali al familiare disabile.

B. Dipendente non disabile che assista un portatore di handicap grave (dipendente) che fruisca già dei permessi dell'art. 33

I giorni di permesso previsti dalla Legge n. 104/1992 potranno, altresì, essere riconosciuti al dipendente non disabile che assista un portatore di handicap grave (dipendente) che fruisca già dei permessi dell'art. 33, qualora sussistano i seguenti presupposti:

- a. mancanza nel nucleo familiare del disabile di altro familiare non lavoratore in condizione di dare assistenza;
- b. effettiva necessità, risultante da verifica sanitaria, del disabile di fruire oltre che dei permessi direttamente allo stesso spettanti, anche dell'assistenza da parte di altro familiare;
- c. i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate, considerato che l'assenza dal lavoro di colui che assiste è giustificata dalla prestazione dell'effettiva assistenza, che non necessita durante le giornate in cui il disabile lavora. Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all'altra persona che presta assistenza spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempre che l'orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruito dal disabile; in caso contrario non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate.

Ciò non esclude che sia possibile fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi al lavoro, qualora il dipendente abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza.

C. **Dipendente che assiste più familiari in situazione di handicap grave**

E' prevista la possibilità di usufruire dei benefici della Legge n. 104/1992 da parte del richiedente per più familiari disabili quando si tratti di coniuge o parenti/affini entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 119/2011).

Normativa

- Parere n. 185 del 2003 del Dipartimento della Funzione Pubblica
- Circolare INPS n. 37/1999
- Circolare INPS n. 128/2003
- Istanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. 25/I/0003003 del 28.08.2006
- Art. 6 del D. Lgs. 119/2011
- [Circolare INPS n. 100/2012](#)
- [Parere DFP del 5.11.2012](#)

• **Congedo straordinario di 2 anni**

E' possibile richiedere dei congedi dal lavoro della durata massima di due anni per assistere il disabile, come prevede l'art. 42 del D.Lgs 151/01.

- La platea dei beneficiari è stata definita dall'art. 4 del D.Lgs. 119/11, prevedendo un ordine di priorità.
Il titolare di tale congedo è, in primo luogo, il coniuge convivente con il portatore di handicap. In via subordinata, ovvero nell'ipotesi di mancanza, decesso o patologia invalidante del coniuge, subentra il padre o la madre (anche adottivi). Nell'ipotesi in cui anche questi ultimi dovessero trovarsi nelle situazioni di impossibilità sopra prospettate, subentreranno i figli conviventi ed infine i fratelli e sorelle conviventi nel caso di sussistenza delle stesse causali sopra individuate. L'effettiva convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.
- Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del dipendente che presta assistenza.
- Sono concessi congedi dal lavoro della durata massima di due anni per ciascun disabile, usufruibili anche in maniera frazionata. Fra un periodo e l'altro è necessaria l'effettiva ripresa di servizio.
Per quanto concerne la durata massima di due anni il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che i periodi di congedo richiesti *“rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 53/2000, di due anni di permesso, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari”* Durante il suddetto congedo i beneficiari non potranno svolgere alcun tipo di attività lavorativa, e dovranno, al rientro in servizio, produrre idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale circostanza.
- Il congedo, come già per i permessi di cui all'art. 33 c. 3, della legge 104/92 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (referente unico). Nel caso, invece, di assistenza a figli con handicap grave, i genitori, anche adottivi, hanno entrambi i predetti diritti, da usufruire alternativamente; negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero retribuito.

- Per il periodo di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
- Tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, ma non produce effetti per la maturazione delle ferie, del trattamento di fine rapporto e della tredicesima mensilità.
- I soggetti che usufruiscono del congedo straordinario per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto alla fruizione di giornate di permesso, non retribuite e non coperte da contribuzione figurativa, in numero pari al numero di giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo.

Normativa

- Art. 4, comma 2, comma 4 bis della Legge n. 53/2000, introdotto dall'art. 80, comma 2 della Legge n. 388/2000
- Art. 42, comma 5, art. 43 comma 2 e art. 45, comma 2 del D. Lgs. 151/2001
- Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007)
- [Nota prot. 25/I/0004347 del 5.3.2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#)
- Art. 4 del D.Lgs. 119/2011

Diritto alla sede di lavoro più vicina e trasferimento ad altra sede di lavoro

Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente o un affine portatore di handicap entro il secondo grado¹ ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Normativa

- Art. 33, comma 5 della Legge n. 104/1992
- Art. 19 della Legge 53/2000
- Art. 24, comma 1, lett. b) della Legge 183/2010

Priorità nell'assegnazione della sede di lavoro

La persona portatrice di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Normativa

- Art. 21 della Legge n. 104/1992

Modulistica

- Congedo art. 42 D. Lgs. 151/01
- Richiesta contributi figurativi

Normativa

- Art. 80, comma 3 della Legge n. 388/2000

1 Ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti